



Progetto di ricerca e sviluppo (pre-commercial procurement)  
concernente *“Early warning dell'emergenza e gestione efficace del  
soccorso”*

## **RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI**

### **PARTE 3**



## **1 INDICE DEI CONTENUTI**

|   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | INDICE DEI CONTENUTI .....   | 2 |
| 2 | INTRODUZIONE.....  | 3 |
| 3 | Q Sull'applicabilità dell'offerta tecnica alle fasi II e III.....            | 4 |
| 4 | R. Sulla condivisione di rischi e benefici, la proprietà intellettuale ..... | 6 |
| 5 | S. Sulla mancanza del requisito C5.....                                      | 8 |
| 6 | T. Sulle modalità di utilizzo dello schema di offerta tecnica .....          | 9 |

## 2 INTRODUZIONE

Il presente documento contiene risposte alle richieste di chiarimento di portata e interesse generale pervenute in merito alla gara in oggetto.

Dato l'elevato numero di richieste di chiarimenti, si è proceduto come segue:

- 1) le richieste di chiarimento sono state classificate per tematica
- 2) il presente documento contiene le risposte relative a 4 tematiche, meglio individuate alla precedente sezione "Indice dei contenuti" con le lettere Q,R,S,T

Le risposte alle richieste di chiarimento relative alle tematiche individuate con le lettere da A a G sono contenute nel documento "RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI - PARTE 1".

Le risposte alle richieste di chiarimento relative alle tematiche individuate con le lettere da H a P sono contenute nel documento "RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI - PARTE 2".

Le risposte alle richieste di chiarimento relative alle altre tematiche saranno pubblicate in analoghi documenti identificati come Parte 4, 5 ....

Il presente documento potrà essere oggetto di aggiunte, al fine di pubblicare risposte ad ulteriori richieste di chiarimento relative alle tematiche identificate nella sezione "Indice dei contenuti" con le lettere Q,R,S,T.

### 3 Q. Sull'applicabilità dell'offerta tecnica alle fasi II e III

| ID  | QUESITO  | RISPOSTA  |
|-----|--|---|
| Q.1 | <p>Al punto Q-Q3 dello Schema Offerta Tecnica, si richiede di: &lt;&lt;Illustrare sinteticamente l'approccio al programma di ricerca e il correlato piano delle attività, comprensivo delle risorse (professionali, strumentali ...) ritenute necessarie. Evidenziare metodi, standard che saranno applicati per il controllo sulla qualità del progetto, comprendendo le attività di ricerca sperimentale. Illustrare metodi e piani di test applicabili nelle fasi II e III dell'appalto. &gt;&gt;</p> <p>Nel §3 del Disciplinare di Gara, a pag.9, si specifica che: &lt;&lt;L'offerta che i concorrenti interessati presenteranno a fronte del presente Disciplinare di gara atterrà alla sola "fase uno" relativa alla progettazione della soluzione e alla definizione di un piano esecutivo delle attività di ricerca e sviluppo. &gt;&gt;</p> <p>Nel rispondere dunque al quesito Q-Q3, si deve fare riferimento alla sola "fase uno", come sembra intendersi da quanto scritto nel Disciplinare di Gara, o invece si deve fare riferimento all'intero programma che comprende le fasi II e III, come sembra invece chiedere nello Schema Offerta Tecnica in cui si parla esplicitamente anche di metodi e piani</p> | <p>Si premette che la gara prevede che i concorrenti siano tenuti a presentare, al massimo, tre offerte tecniche, una per ciascuna delle tre Fasi in cui è articolata la gara. Ciascuna offerta sarà valutata al fine dell'aggiudicazione della relativa Fase.</p> <p>Al presente stadio della procedura di gara, il Concorrente è tenuto a presentare una offerta tecnica, <u>che sarà valutata ai fini dell'aggiudicazione della sola Fase I della gara.</u></p> <p>L'offerta tecnica fa riferimento alla sola "fase uno", a meno che non diversamente specificato nella documentazione di gara. Lo schema di offerta tecnica, Allegato IV al Bando, al punto Q-Q3, pagina 9 fa esplicito riferimento alle fasi II e III.</p> |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     | di test, ma anche di metodi e standard di qualità da applicare alle attività di ricerca sperimentale?  |  |
| Q.2 | <p>Al punto Q-I5 dello Schema Offerta Tecnica, si richiede di: &lt;&lt;...Illustrare gli aspetti migliorativi nella proposta di condivisione di rischi e benefici rispetto a quanto definito in Allegato II, etc. etc. &gt;&gt;</p> <p>Nel rispondere al quesito Q-I5, si deve fare riferimento alla sola "fase uno", come sembra intendersi da quanto scritto nel Disciplinare di Gara, o invece si deve fare riferimento all'intero programma, ivi comprese le fasi II e III, come sembra invece chiedere lo Schema Offerta Tecnica in cui si parla esplicitamente di cessione di diritti sui risultati del progetto, tra cui, a mero titolo di esempio: adozione di licenze d'uso del software di tipo open source o riduzione di costo delle licenze d'uso di software, cosa che attiene alla fase II e fase III dell'appalto?</p> | <p>Vale la premessa in risposta Q.1.</p> <p>Nel rispondere al quesito Q-I5, il Concorrente dovrà fare riferimento ai risultati che prevede di ottenere durante tutta l'esecuzione del progetto, ivi compresa l'eventuale esecuzione della Fase II e l'eventuale esecuzione della Fase III.</p> |

#### 4 R. Sulla condivisione di rischi e benefici, la proprietà intellettuale

| ID  | QUESITO  | RISPOSTA  |
|-----|--|---|
| R.1 | <p>Si chiede di chiarire alcuni punti relativi alla condivisione, tra fornitore e pubblica amministrazione, della proprietà intellettuale generata nel corso dell'esecuzione del progetto. Più specificatamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- come è normata tale condivisione?</li> <li>- riguarda solo la soluzione finale o anche i deliverables delle fasi intermedie previste dal bando?</li> <li>- cosa copre esattamente tale condivisione? per esempio sono esclusi i prodotti sw e gli asset preesistenti che fanno parte della soluzione o la stessa è considerata come un tutt'uno?</li> </ul>  | <p>I termini di condivisione della proprietà intellettuale generata nel corso del progetto sono definiti nell'Allegato II "Schema di accordo quadro per attività di ricerca e sviluppo", Allegato II al Bando di Gara.</p> <p>Più specificamente, si faccia riferimento agli articoli 23 "Brevetti e diritti d'autore", 24- Proprietà dei risultati e diritti di accesso ai risultati, 25 – Sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale</p> |
| R.2 | <p>Con riferimento agli allegati F (p. 86) e G (pag. 92) del disciplinare di gara (ove si parla di "prezzo pieno stimato") si afferma che: <i>"è il prezzo che sarebbe richiesto dall'Offrente nell'ipotesi in cui i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'esecuzione della Fase I "Disegno della soluzione e pianificazione esecutiva" fossero interamente trattenuti dalla stazione appaltante"</i></p> <p>All'allegato "iv" però, "schema offerta tecnica", tra le domande riportate cui i concorrenti dovrebbero dare risposta, a pag. 8 è illustrato il quesito "Q-15" che, tra le altre cose, riporta: "illustrare gli aspetti migliorativi [...], tra cui, a mero titolo di esempio: adozione di licenze d'uso del software di tipo open source, di licenze sui disegni</p> | <p>Nel caso in cui i diritti di proprietà sulla soluzione fossero completamente trattenuti dalla Stazione appaltante, sarebbe quest'ultima a decidere come disciplinare tali diritti, ad esempio in coerenza con i principi dell'open source. Agli allegati F e G si chiede al Concorrente di indicare il prezzo pieno stimato (riferimento a risposta al quesito M.1).</p>   |

|     |   |   |
|-----|---|---|
|     | <p>progettuali di tipo open hardware, di licenze di tipo open data e open knowledge sui dati e le conoscenze generate o generabili”.</p> <p>Nel caso di adozioni di queste ultime (licenze open source, etc.), il “prezzo pieno stimato”, come descritto nel disciplinare, perde di senso. Come occorre comportarsi in tali casi? Si opta per una stima che consideri come se le soluzioni fossero realizzate secondo l’approccio tradizionale (closed)?</p>  | <p>In conseguenza di quanto sopra, il prezzo pieno stimato si applica alla situazione in cui il Concorrente non avrebbe neanche più la possibilità di decidere i termini di licenza sulla proprietà intellettuale generata.</p> |
| R.3 | <p>In riferimento allo schema di accordo quadro, art. 24 “Proprietà dei risultati e diritti di accesso ai risultati”, ai commi 3 e 4 si legge: “3. Qualora il Prestatore generi conoscenze acquisite di Proprietà Intellettuale, che questo/i intenda o meno proteggere, entro 10 giorni dalla conclusione delle attività relativa a ciascuna delle fasi I, II e III, dovrà informare la Stazione Appaltante del contenuto di tali conoscenze. “4. I diritti di Proprietà Intellettuale, generati dal Prestatore, derivanti da conoscenze acquisite di Proprietà Intellettuale, appartengono al Prestatore”.</p> <p>Si chiede cosa intenda la stazione appaltante con l’espressione “conoscenze acquisite”.</p> | <p>Per “conoscenze acquisite” si intende “conoscenze generate nel corso dell’esecuzione del presente Appalto”</p>   |
|     | <p>Nel requisito I5 si fa riferimento a “condivisione di rischi e benefici rispetto a quanto specificato nell’allegato ii”, però non abbiamo trovato alcuna menzione a questo nell’allegato ii, nemmeno con una ricerca per parole chiave.</p>  | <p>Riferimento alla risposta R.1</p>  |

## 5 S. Sulla mancanza del requisito C5

| ID  | QUESITO   | RISPOSTA  |
|-----|---|---|
| S.1 | <p>Nel documento di <i>Specifiche Tecniche Lotto 2 – Allegato IIIc</i>, al paragrafo 4 - Requisiti della soluzione – pag. 7, è riportata la tabella di corrispondenza tra ciascuno dei requisiti della soluzione e i criteri di valutazione impattati. In riferimento ai requisiti #1, #2 e #3, nella colonna <i>Criteri di valutazione impattati</i> si fa riferimento (oltre ai criteri C2 e C3) al criterio C5, che non trova riscontro all'interno della tabella dei <i>Criteri di Valutazione dell'offerta</i> al paragrafo 15.2 del documento <i>Disciplinare di gara – Allegato I (pag.36 e 37)</i>.</p> <p>Il criterio C5 esiste ma è stato per errore omesso nella tabella "Criteri di Valutazione", oppure è inesistente ed è stato erroneamente inserito tra i criteri di valutazione degli impatti?</p> | <p>Il criterio C5 non esiste. Ogni riferimento al criterio C5 va pertanto ignorato.</p> |

## 6 T. Sulle modalità di utilizzo dello schema di offerta tecnica

| ID  | QUESITO   | RISPOSTA   |
|-----|---|--|
| T.1 | <p>Si fa riferimento all'allegato IV - Schema offerta tecnica. Le tabelle sono da considerarsi</p> <p>(i) <u>parte testuale</u> dell'offerta oppure</p> <p>(ii) sono <u>elementi grafici</u>, da conteggiare separatamente rispetto alle 30 pagine di parte testuale ?</p>  | <p>Le tabelle sono da considerarsi elementi grafici, che possono essere conteggiati separatamente rispetto alle 30 pagine di parte testuale</p>  |
| T.2 | <p>Il numero delle pagine suggerito per le varie sezioni dell'offerta tecnica si riferisce al numero complessivo di pagine contenenti solo il testo? Quindi, se la dimensione suggerita per la sezione è 4 pgg., ma nel documento si arriva a 5 a causa della presenza di due figure (ciascuna occupante mezza pagina), si può considerare rispettato il parametro della dimensione suggerita?</p> <p>In qualche caso è indicato 0 (zero) come numero di pagine del criterio. Che vuol dire?</p> <p>Per i criteri G1 (Descrizione Generale) e AC (Impegni di risultato) non è specificato il punteggio.</p> | <p>La dimensione suggerita di ciascuna sezione è espressa in numero di pagine e non tiene conto della presenza di eventuali elementi grafici.</p> <p>L'indicazione della dimensione suggerita di ciascuna sezione non rappresenta vincolo per l'Offerente.</p> <p>I contenuti delle sezioni relativamente alle quali il numero di pagine suggerito è pari a 0 (zero) non sono oggetto di valutazione per l'aggiudicazione della Fase I del progetto.</p> <p>Il contenuto dell'Offerta, alle sezioni G1 e AC non dà origine ad uno specifico punteggio di valutazione</p> |